



**ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**N. 29 / PM**

**Del 21.05.2021**

**OGGETTO** | **Provvedimenti di viabilità temporanea per l'esecuzione dei lavori di posa cavi interrati.**

**Chiusura temporanea al transito veicolare e divieto di sosta in via Firenze nel tratto compreso tra la via G. Matteotti e la via N. Bixio e in via Bixio nel tratto compreso tra la via Firenze e la via Bologna.**

### **IL DIRIGENTE**

Vista la nota pec del 19.05.2021 pervenuta da gse@pec.ecosole.org e acquisita da questo ufficio in data 20.05.2021 prot. n. 4605/PM con la quale il Sig. Medico Andrea in qualità di responsabile della ditta esecutrice dei lavori di posa di cavi interrati, chiede di emettere opportuna Ordinanza per provvedimenti di viabilità temporanea finalizzata alla esecuzione dei lavori stessi;

Vista l'autorizzazione n° 65/2020 per la esecuzione dei lavori rilasciata alla E-DISTRIBUZIONE S.p.A. dalla Direzione territorio e patrimonio in data 20.10.2020 prot. 2015 - 44790;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori si rende necessario procedere alla chiusura temporanea al transito veicolare e l'istituzione temporanea a singoli tratti, in funzione dello sviluppo del cantiere, mediante la collocazione di segnaletica verticale mobile, del DIVIETO di SOSTA 7:00 - 18:00 con rimozione coatta da valere dal 24/05 al 3/06/2021, eccetto per i mezzi della ditta esecutrice dei lavori, in via Firenze nel tratto compreso tra la via G. Matteotti e la via N. Bixio e in via Bixio nel tratto compreso tra la via Firenze e la via Bologna;

Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento;

Visti gli artt.6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 ed il relativo Regolamento di Attuazione e di Esecuzione, approvato con D.P.R. 16/12/92, n°495;

Visto l'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modif., in quanto richiamato dall'art. 30, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e succ. modif.;

Visto l'art. 21, comma 2, del richiamato D. Lgs. 285/92;

Visti gli artt. 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 del richiamato D.P.R. 495/92;

Visto il D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla pubblicazione del disciplinare tecnico contenente le norme relative alla modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri stradali.

Visti gli art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, aggiornato al D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 e l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, aggiornato alle modifiche apportate dal D.L. del 14 dicembre 2018 n. 135, convertito con modificazioni in Legge 11 febbraio 2019, n.12 sulle competenze dei dirigenti in merito all'emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni e sulle attribuzioni agli stessi dei poteri gestionali nell' ambito degli enti locali;

Per i motivi di cui in narrativa,

### **ORDINA**

- 1. La chiusura temporanea al transito veicolare e l'istituzione temporanea a singoli tratti, in funzione dello sviluppo del cantiere, mediante la collocazione di segnaletica verticale mobile, del DIVIETO di**

**SOSTA 7:00 - 18:00 con rimozione coatta da valere dal 24/05 al 3/06/2021, eccetto per i mezzi della ditta esecutrice dei lavori, in via Firenze nel tratto compreso tra la via G. Matteotti e la via N. Bixio e in via Bixio nel tratto compreso tra la via Firenze e la via Bologna;**

Il richiedente responsabile dei lavori durante l'esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Dovrà provvedere all'apposizione della relativa segnaletica stradale di deviazione del traffico veicolare;
- Dovrà provvedere all'apposizione della relativa segnaletica di divieto di Sosta con rimozione coatta almeno 48 ore prima della sua efficacia obbligandosi a trascrivere gli estremi del provvedimento ordinativo davanti ai cartelli segnaletici; fermo restando che le spese relative all'inosservanza della presente prescrizione, in caso di contestazione e/o ricorso favorevole per l'utente della strada contravvenzionato per l'inesatta collocazione della segnaletica stradale, verrà addebitata alla Società concessionaria dei lavori;
- Dovrà posizionare la prescritta segnaletica stradale diurna e notturna a salvaguardia della pubblica incolumità;
- Ha l'obbligo di osservare tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli, rimanendo a carico dello stesso ogni responsabilità civile e penale derivante da comportamenti omissivi delle disposizioni di legge in materia o contenute nella presente disposizione.

L'Amministrazione Comunale, resta, comunque, sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione dei lavori di che trattasi e per il personale, i mezzi e le attrezzature impiegate per gli stessi.



#### DISPONE

Il personale della Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'esatta esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito e/o al T.A.R. Sezione distaccata di Catania o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

Il funzionario responsabile dell'Ufficio traffico

Arch. Giocchino Sortino



Il Dirigente

Dott. Rosario Amarù

